

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO
FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA TREVIGIANA

Convegno 25 Novembre 2020

su piattaforma Zoom dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Antiriciclaggio e Avvocati: la normativa, i limiti e gli adempimenti pratici

Avv. Carla Secchieri

Par ces motifs,

la Cour

1° annule, dans la loi du 18 septembre 2017 « relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces » :

- la seconde phrase de l'article 47, § 1er, 2°, en ce qu'elle concerne les avocats;
- dans l'article 49, alinéa 2, le renvoi à l'article 5, § 1er, 28°;

2° sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.21, rejette les recours pour le surplus.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 24 septembre 2020.

Le greffier,

Le président,

P.-Y. Dutilleux


F. Daout


Riciclaggio



il processo con il quale qualcuno nasconde l'esistenza, la fonte e l'illegale utilizzo di reddito e poi camuffa quei redditi per farli apparire legittimi (L. Cerqua)

Il fatturato





*Figure 1:
stages of money laundering*



Placement

Collection of Dirty Money



Layering

Dirty money Integrates into the financial system



Purchase of Luxury Assets
Financial Investments

Integration

Payment by 'Y'
of false invoice
to company 'X'



Loan to
Company 'Y'



Transfer into
bank account of
company 'X'



Wire
Transfer



Offshore Bank

In Italia



Art. 648/bis: riciclaggio

Art. 648/ter 1 : autoriciclaggio

Azioni che costituiscono “riciclaggio”

art. 2 D. Lgs. 231/07

- A. conversione/trasferimento di beni provenienti da attività criminose**
- B. occultamento/dissimulazione della reale natura di beni provenienti da attività criminose**
- C. acquisto/detenzione/utilizzazione di beni, essendo a conoscenza della provenienza da attività criminose**
- D. la partecipazione a uno degli atti precedenti.**

Antiriciclaggio




l'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità da effettuarsi da parte dello Stato anche con la obbligatoria collaborazione degli Avvocati nei casi previsti dalla Legge Antiriciclaggio

Il D.Lgs. 231/2007


modificato dal D.Lgs. 90/2017
modificato dal D. Lgs. 125/2019



Dal “rule based approach”



al “risk based approach”



Nuovo approccio per l'adeguata verifica

accountability

Spetta ai soggetti obbligati valutare in quali situazioni sia possibile modulare l'estensione e la frequenza degli adempimenti, sulla base di un approccio basato sul rischio



CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Antiriciclaggio e Avvocati

il coinvolgimento dell'avvocato

conferisce rispettabilità

facilita il riciclaggio mediante il ricorso ad attività
tipica

facilita il trasferimento del denaro



il coinvolgimento dell'avvocato




Figure 2:
*Money laundering and terrorist financing –
susceptible legal services*³⁷



CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Antiriciclaggio e Avvocati

PAROLA CHIAVE

consapevolezza

rispetto delle norme deontologiche

applicazione delle norme antiriciclaggio

protezione dal rischio di coinvolgimento

Le regole tecniche del CNF

La regola tecnica CNF n. 1

- adottate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2 del Decreto, a supporto delle attività di adeguata verifica della clientela e conservazione cui il professionista è tenuto ai sensi del titolo II, Capi I e II del predetto Decreto
- documento recante “**Criteri** e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all'adeguata verifica semplificata
- **Resta fermo il diritto degli Avvocati di seguire modalità di valutazione del rischio e di adempimento degli obblighi in materia di adeguata verifica della clientela e conservazione diverse, in tutto o in parte, da quelle previste nei Criteri, purché non contrastanti con il Decreto**

La regola tecnica CNF n. 3

Gli “Adempimenti Antiriciclaggio per gli Avvocati” approvati dal Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense e pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, trovano **applicazione per le parti non in contrasto con il Decreto.**

Antiriciclaggio e Avvocati

solo quando

(art.3, comma 4, lettera "c")

compiono

in nome o per conto del proprio cliente qualsiasi
operazione di natura finanziaria o immobiliare



Operazioni
immobiliari



Antiriciclaggio e Avvocati

solo quando

(art. 3, comma 4 lettera "c")

assistono

il proprio cliente nella predisposizione o realizzazione di operazioni riguardanti:

1. il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3. l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4. l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
5. la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

e le prestazioni in ambito giudiziale?



Astenzione e segnalazione

I professionisti sono esonerati dall'obbligo, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.

Ma! regola tecnica CNF n. 2

Sono esclusi

- la consulenza stragiudiziale avente ad oggetto atti e negozi di natura non patrimoniale;
- l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria o Arbitrale
- gli incarichi quali amministratore di sostegno, tutore e curatore, arbitro, curatore fallimentare, commissario giudiziale, mediatore, custode giudiziario, delegato alla vendita
- ogni altra operazione, atto o negozio non espressamente riconducibile all'elencazione tassativa di cui all'art. 3, comma 4, lettera c)

Gli obblighi



- adeguata verifica
- Identificazione del cliente e/o del titolare effettivo (non più registro)
- conservazione dei dati relativi al cliente
- segnalazione all'“UIF”, qualora l'Avvocato sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

Altri obblighi



- formazione del personale e dei collaboratori
- segnalazione al Ministero dell'Economia trasferimenti di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 2.000 Euro.
- astensione



CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Adeguate verifica della clientela





CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Adeguate verifica della clientela



Disposizioni generali: quando?

- a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;
- b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, **disposta dal cliente**, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, .. superiore a mille euro.

In ogni caso



d) Quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, indipendentemente da ogni soglia o deroga

e) Quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione

criteri generali

I soggetti obbligati

adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostranoagli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato;

nel graduare il rischio tengono conto dei criteri generali di cui all'art. 17



Adeguata Verifica

Regola tecnica n. 8

L'Avvocato potrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela:

- servendosi di procedure strutturate di raccolta e di elaborazione dei dati e delle informazioni, attraverso percorsi guidati o questionari, anche avvalendosi di algoritmi predefiniti e procedure informatiche, in grado di assegnare in automatico la classe di rischio, fermi restando gli obblighi valutativi correlati a carico dell'Avvocato;
- acquisendo una dichiarazione del cliente confermativa dei dati e delle informazioni fornite, in particolar modo quelli attinenti alla struttura proprietaria ed alla titolarità effettiva.

criteri generali

- **soggettivi:** natura giuridica del cliente, attività svolta, comportamento al momento dell'operazione o del conferimento dell'incarico, area geografica di residenza o sede
- **oggettivi:** tipologia dell'operazione o prestazione, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza e durata, ragionevolezza [in rapporto all'attività svolta e all'entità delle risorse economiche], area geografica di destinazione

nei confronti dei clienti nuovi
dei clienti acquisiti ove sia mutato il livello di rischio



contenuto degli obblighi

Identificare
e verificare
l'identità
del cliente
e dell'esecutore

Identificare
e verificare
l'identità
del titolare
effettivo

Acquisire
informazioni sullo
scopo e la natura
della prestazione
professionale
richiesta

Tenere aggiornati i
dati del cliente e
conservarli ed
effettuare un
controllo della sua
operatività in base
al rischio

modalità di adempimento

Adempimento	Modalità di adempimento
<p>Identificazione del cliente e dell'esecutore</p>	<p>Si deve svolgere in presenza del cliente o dell'esecutore anche attraverso dipendenti o collaboratori.</p> <p>Consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico.</p> <p>Quando il cliente è una società o un ente occorre verificare l'esistenza e l'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale l'esecutore opera in nome e per conto del cliente.</p>

modalità di adempimento

Adempimento	Modalità di adempimento
<p>Verifica dell'identità del cliente e dell'esecutore</p>	<p>Riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.</p> <p>Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità.</p> <p>La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti.</p>

modalità di adempimento

Adempimento	Modalità di adempimento
<p>Identificazione del titolare effettivo</p>	<p>Si deve svolgere in presenza del cliente o dell'esecutore anche attraverso dipendenti o collaboratori.</p> <p>Consiste nell'acquisizione dei dati identificativi del titolare effettivo forniti dal cliente.</p> <p>Si devono adottare misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente.</p>

modalità di adempimento

Adempimento	Modalità di adempimento
<p>Verifica dell'identità del titolare effettivo</p>	<p>Riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.</p> <p>Il riscontro può essere effettuato attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità.</p> <p>La verifica dell'identità può essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti .</p>

Il titolare effettivo

Regola tecnica n. 7

Costituisce idonea identificazione del titolare effettivo quella effettuata mediante consultazione di pubblici registri e - ove necessario - mediante l'acquisizione dei dati e informazioni ivi contenute.

modalità di adempimento

Adempimento	Modalità di adempimento
<p>Acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto</p>	<p>Consiste nell'acquisizione delle informazioni fornite dal cliente oltre che quelle possedute per l'attività svolta in ordine a:</p> <ul style="list-style-type: none">• Informazioni sull'instaurazione del rapporto• Informazioni sulle relazioni che ci sono il cliente e l'esecutore• Informazioni sulle relazioni che ci sono tra il cliente e il titolare effettivo• Informazioni sull'attività lavorativa• Situazione economico patrimoniale <p>E nella verifica della compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente dal professionista, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti;</p>

modalità di adempimento

Adempimento	Modalità di adempimento
<p>Controllo costante nel tempo</p>	<p>In base alla normale operatività del professionista e con le informazioni di cui dispone:</p> <ul style="list-style-type: none">• Analizzare le operazioni effettuate e le attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi. <p>• aggiornamento dei documenti, dei dati o delle informazioni detenute.</p>



Controllo continuo

Regola tecnica n. 10

Laddove il rapporto con il cliente è connotato da indici di basso rischio di riciclaggio ed è pertanto idoneo l'espletamento di un'attività semplificata di adeguata verifica, il controllo costante potrà essere compiuto con **cadenza maggiormente dilazionata nel tempo**, anche ad esempio a cadenza triennale per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente, se del caso, raccogliere una semplice dichiarazione confermativa da parte del cliente che il quadro informativo a questi riferito non è mutato.

tempi di adempimento

situazione normale

Identificazione e verifica prima del conferimento dell'incarico

basso rischio

Identificazione prima del conferimento dell'incarico; verifica entro 30 giorni

attività giudiziale

Identificazione e verifica fino al conferimento dell'incarico

SE IL CLIENTE E' STATO IDENTIFICATO DA UN ALTRO PROFESSIONISTA? (art. 27)

dichiarazione scritta + documentazione allegata

In presenza di dubbio ripetere l'identificazione

Verifica semplificata

in presenza di basso rischio

- sotto il profilo soggettivo
- per le modalità operative

riguarda l'estensione e la frequenza

non sono contemplati esoneri totali o parziali dall'obbligo

solo diverse gradazioni di adempimento.

Sono clienti a basso rischio

Regola tecnica n. 5

- le pubbliche amministrazioni ovvero organismi o enti che svolgono funzioni pubbliche, anche conformemente al diritto UE;
- Società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati nella UE o extra UE, a a condizione che non siano situate in Paesi terzi ad alto rischio;
- soggetti sottoposti a vigilanza ex D. Lgs 385/93, enti creditizi extra UE ex art. 23
- clienti residenti o con sede legale in paesi a basso rischio



Adeguate verifica semplificata

Regola tecnica n. 6

Allo scopo di definire l'idoneità e la tempestività delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela nell'ambito dell'attività dell'avvocato, allorché questi è chiamato a redigere un atto o negozio concernente trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o di attività economiche e scopo e natura della prestazione risultano manifeste nell'atto o negozio stesso, salva diversa valutazione dell'Avvocato, non è necessario formalizzare in un autonomo documento l'acquisizione di tali informazioni dal cliente.

Adeguate verifica semplificata

Regola tecnica n. 9

- È sufficiente ai fini dell'identificazione l'acquisizione in fotocopia del documento di identità del cliente;
- è sufficiente una dichiarazione, purché ragionevolmente attendibile, dello stesso titolare effettivo ovvero una dichiarazione del cliente ex art. 22 del Decreto con allegata la relativa documentazione atta ad identificare il titolare effettivo, come ad es. visura CClA e documento di identità del titolare effettivo



Adeguate verifica semplificata

segue regola tecnica n. 9

- con riferimento alla richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale: è sufficiente basarsi sulle dichiarazioni rese dal cliente, purché ragionevolmente attendibili
- con riferimento al controllo costante nel corso della prestazione professionale: è sufficiente che esso sia più dilazionato e meno pervasivo e dettagliato.

Verifica rafforzata

Aspetti soggettivi

- Rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati o eseguiti in circostanze anomale
- Clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio
- Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale
- Società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciaria
- Attività economiche con alto utilizzo del contante
- Anomalo assetto proprietario della società cliente
- Fattori di rischio attinenti a prodotti, servizi, operazioni o relativi a localizzazione geografica


Verifica rafforzata

Modalità operative

Il professionista deve:

- acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, sugli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto;
- intensificare la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante;
- definire adeguate procedure, basate sul rischio per determinare se il cliente è persona politicamente esposta e nel caso porre in essere procedure aggiuntive

Persona politicamente esposta



le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami,

Persone Politicamente Esposte

Regola tecnica n. 13

Ai fini delle procedure, basate sul rischio, tese a determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta, costituiscono fonti sulle quali l' Avvocato può riporre legittimo affidamento i database commerciali che offrono tale servizio di verifica.



OBBLIGO DI CONSERVAZIONE



i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.



OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

La conservazione dovrà avvenire con modalità idonee ad assicurare:

- l'integrità dei dati e delle informazioni
- la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione
- la trasparenza, la completezza e la chiarezza
- il mantenimento della storicità dei medesimi
- la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data

per dieci anni dalla cessazione

Accesso immediato, completo e tempestivo ai dati da parte delle Autorità competenti



Conservazione

Regola tecnica n. 11

Il fascicolo cartaceo del cliente, così come liberamente costituito dall'Avvocato, realizza – unitamente altresì, se del caso, a qualsivoglia modalità di conservazione di documenti, dati ed informazioni in via informatica - idonea modalità di conservazione. Inoltre, entrambe le modalità – cartacea ed informatica – possono coesistere con riferimento ad un medesimo cliente.




Conservazione

Regola tecnica n. 12

Costituiscono idonea modalità di conservazione ai sensi dell'art. 32 del Decreto, i sistemi di protezione contro la perdita dei dati e delle informazioni, e i sistemi di autenticazione, autorizzazione per l'accesso al sistema informatico dello Studio dell'Avvocato ed al relativo archivio cartaceo.

L'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità si considera garantita, tra l'altro, qualora gli stessi si ricavano da un documento informatico conservato in formato statico, ovvero da documento anche in formato non statico da cui si possa desumere la non alterazione.

obblighi del cliente



Il cliente fornisce per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica

Obbligo di astensione




Quando non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, o quando sono parti del rapporto società fiduciarie o anonime o trust aventi sede in paesi a rischio l'Avvocato deve:

- A) astenersi dall'eseguire la prestazione e porvi fine qualora questa sia già in essere
- B) valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta



CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Le sanzioni




Avv. Carla Secchieri



CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Le sanzioni



Le sanzioni del codice deontologico



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRELUDIO E. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

(Approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 17 gennaio 2014)



codice deontologico



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESIDIO S. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
(Approvato dal Consiglio nazionale Forense nelle sedute del 21 gennaio 2014)

art. 23

2. L'avvocato, prima di assumere l'incarico, deve accertare l'identità della persona che lo conferisce e della parte assistita.
5. L'avvocato è libero di accettare l'incarico, ma deve rifiutare di prestare la propria attività quando, dagli elementi conosciuti, desuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita.



codice deontologico



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESIDIO S. ANTONIO DELLA DISTRETTA

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE
(Approvato dal Consiglio nazionale Forense nella seduta del 21 gennaio 2014)

art. 23

7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

.....

La violazione dei doveri di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

codice deontologico



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESIDIO S. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

(Approvato dal Consiglio nazionale Forense anche in data del 21 gennaio 2014)

Art. 30 – Gestione di denaro altrui

3. L'avvocato, nell'esercizio della propria attività professionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili ad un cliente.
5.La violazione del dovere di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.



Misure ulteriori



Le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni di cui al presente decreto costituiscono presupposto per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai sensi e per gli effetti dei rispettivi ordinamenti di settore. In tali ipotesi **l'interdizione dallo svolgimento della funzione, dell'attività o dell'incarico non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni.**



Le novità di rilievo

non c'è più sanzione:

- per l'omessa tenuta del registro antiriciclaggio;
- per la mancata registrazione;
- per la tardiva segnalazione;



Le novità di rilievo

viene introdotta la sanzione:

- per l'omessa conservazione
- per l'omessa astensione

nuovi criteri per l'irrogazione delle sanzioni

**sanzioni più miti e in misura fissa per le ipotesi
base**

sanzioni penali



art. 55

Le condotte punite da questo articolo sono caratterizzate dalla gravità e (talora) dalla frodolenza che giustifica il ricorso alla sanzione penale

(art. 55, 1° comma)



Chiunque tenuto agli obblighi di adeguata verifica

falsifica o utilizza dati identificativi falsi

- reclusione da sei mesi a tre anni
- multa da 10.000 a 30.000 euro

art. 55, 2° comma



Chiunque tenuto agli obblighi di conservazione

- acquisisce o conserva dati identificativi falsi
o
si avvale di mezzi fraudolenti
- reclusione da sei mesi a tre anni
- multa da 10.000 a 30.000 euro



art. 55, 3° comma



Chiunque tenuto a fornire dati o informazioni ai fini dell'adeguata verifica

fornisce dati falsi o informazioni non veritiere

- reclusione da sei mesi a tre anni
- multa da 10.000 a 30.000 euro



CNF
Consiglio Nazionale
Forense

art. 55, 4° comma



Chiunque viola il divieto di comunicazione

- arresto da sei mesi a tre anni
- ammenda da 5.000 a 30.000 euro



CNF
Consiglio Nazionale
Forense

art. 55, 5° comma



**Chiunque utilizza o falsifica o possiede o cede o
acquisisce carte di credito o bancomat**

- reclusione da 1 a 5 anni
- multa da 310 euro a 1.550 euro

sanzioni amministrative



violazione degli obblighi di
adeguata verifica e astensione

- Fattispecie “base”:
€ 2.000
- Violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime:
da € 2.500 a € 30.000



CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Gravità della violazione

determinata da:

- intensità dell'elemento soggettivo;
- grado di collaborazione con l'autorità;
- rilevanza ed evidenza dei motivi di sospetto;
- reiterazione e diffusione dei comportamenti.



CNF
Consiglio Nazionale
Forense

sanzioni amministrative



violazione dell'obbligo di
conservazione

- Fattispecie “base”: € 2.000
- Violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime:
da € 2.500 a € 50.000

sanzioni amministrative



violazione dell'obbligo di

segnalazione di operazione sospetta

- fattispecie “base”: € 3.000
- Violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime:
da € 30.000 a € 300.000



CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Gravità della violazione

determinata da:

- intensità dell'elemento soggettivo;
- grado di collaborazione con l'autorità;
- rilevanza ed evidenza dei motivi di sospetto;
- reiterazione e diffusione dei comportamenti.



Se deriva un vantaggio economico:



- se determinato, determinabile o inferiore a € 450.000: la sanzione è fino al doppio del vantaggio;
- se indeterminato o indeterminabile: la sanzione è elevata sino al milione di euro.



CNF
Consiglio Nazionale
Forense

Cumulo di violazioni



Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, **si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo.**

sanzioni amministrative



violazione dell'obbligo di
comunicazione

- **sanzione da 5.000 a 30.000 euro ciascuno**

sanzioni amministrative



violazione dell'obbligo di

trasmissione e informazione nei confronti di UIF

rifiuto di esibire documenti o fornire notizie

- **sanzione da 5.000 a 50.000 euro**

sanzioni amministrative



inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III


operazioni in contanti superiori ad € 2.000

**negoziazione di assegni superiori ad € 1.000, senza la
clausola di non trasferibilità**

- **sanzione da 3.000 a 50.000 euro**

Il procedimento sanzionatorio

Normativa di riferimento



L. 689/1981

procedimento sanzionatorio

1. Il controllo nello studio

**Autorità di controllo
per i professionisti**



**Nucleo Speciale polizia valutaria
della Guardia di Finanza**



procedimento sanzionatorio

2. Il verbale di contestazione

- E' il primo atto ufficiale di avvio del procedimento sanzionatorio, al termine dell'ispezione - accertamento preliminare, che consente di qualificare la violazione
- Gli estremi della violazione devono essere notificati **entro 90 giorni** dalla chiusura dell'accertamento (cognizione definitiva dell'avvenuta violazione da parte dell'organo titolare della potestà di contestare e non la semplice fine delle operazioni ispettive)



Il procedimento sanzionatorio

3. La competenza del MEF



1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'irrogazione delle sanzioni per violazione degli obblighi di cui al presente decreto nei confronti dei soggetti obbligati non sottoposti alla vigilanza delle autorità di vigilanza di settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede altresì:

c) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto.



Il procedimento sanzionatorio

4. Il contraddittorio



Ai sensi dell'art. 18 della legge 689/81 la parte può presentare, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, memorie difensive producendo altresì documentazione a comprova della sua condotta legittima e chiedere, a sua discrezione, anche un'audizione presso il MEF.



Il procedimento sanzionatorio

5. La fine del procedimento



Il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di **due anni**, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente.

Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite **posta elettronica certificata**.

Il predetto termine è **prorogato di ulteriori sei mesi** nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si considera **concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione**.



Criteria per l'applicazione delle sanzioni

art. 67,1° comma

- a) la gravità e durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;

Criteria per l'applicazione delle sanzioni

segue

- e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;**
- f) il livello di cooperazione con le autorità;**
- g) l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni;**
- h) le precedenti violazioni.**



graduazione della sanzione

art. 67,2° comma

2. A fronte di violazioni ritenute di minore gravità, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56 comma 1 e 57 comma 1 può essere ridotta da un terzo a due terzi.



graduazione della sanzione

cumulo

art. 67,3° comma

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689, in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni,



Applicazione in misura ridotta art. 68

- Prima della scadenza del termine per l'impugnazione;
- riduzione fino ad un terzo;
- non richiesta nei 5 anni precedenti;
- risposta nei 30 giorni;
- pagamento entro 90 giorni;
- sospensione dei termini per l'impugnazione;
- in caso di mancato pagamento; sanzione per intero.



Successione della legge nel tempo

Art. 69 (Successione di leggi nel tempo). - 1. Nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni non costituisce più illecito.

Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta.



CNF
Consiglio Nazionale
Forense



Gli adempimenti pratici degli Avvocati

Il documento di autovalutazione



L'AUTOVALUTAZIONE DELLO STUDIO

ATTIVITA' E TIPO DI CLIENTELA

DIMENSIONI DELLO STUDIO




L'OBBLIGO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO



**PROCEDURE
STANDARDIZZATE**



**FORMAZIONE
PERSONALE**



Fascicolo antiriciclaggio



IL FASCICOLO DEL CLIENTE



**IL
CLIENTE**

IDENTIFICAZIONE

**VERIFICA
'
IDENTITÀ**





CNGE
Consiglio Nazionale
dei Geometri

QUALI SONO I DOCUMENTI UTILIZZABILI?



**tenere nel fascicolo
del cliente**



• **IL CLIENTE PUO' ESSERE IDENTIFICATO DA UN MIO INCARICATO?**

- **Redigere un documento che identifica gli incaricati / collaboratori adeguatamente formati**
- **Farsi dare accettazione per iscritto**

**tenere nel fascicolo
antiriciclaggio dello studio**



SE IL CLIENTE E' STATO IDENTIFICATO DA UN ALTRO PROFESSIONISTA? (art. 27)

dichiarazione scritta + documentazione allegata

In presenza di dubbio ripetere l'identificazione

**tenere nel fascicolo
del cliente**



SE IL CLIENTE E' UNA PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA? (Art 1, co. 2, lett. dd) e art. 25, co. 4)

Devo sempre adottare misure rafforzate

Devo ottenere l'autorizzazione

Informazione origine patrimonio / fondi

Eseguire un controllo costante

**tenere nel fascicolo
del cliente**





LA SCHEDA E DICHIARAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI PRIVACY E ANTIRICICLAGGIO (ART. 22)

**tenere nel fascicolo
del cliente**





- fotocopia documento d'identità
- fotocopia codice fiscale
- fotocopia partita iva
- visura camerale
- documentazione per la valutazione dell'adeguata verifica
- (dichiarazione del cliente – scheda valutazione del rischio)
- eventuale attestazione ex art 30 - a.v.c. da parte di terzi
- dichiarazione relativa al titolare effettivo ed eventuale documentazione
- copia del mandato professionale
- documentazione cessazione della prestazione prof.le
- ogni altro documento o annotazione pertinente

COME IDENTIFICARE IL TITOLARE EFFETTIVO? (ART. 20-21-22)

Il cliente sotto la propria responsabilità è obbligato a fornire per iscritto informazioni sul titolare effettivo

CRITERI PER INDIVIDUAZIONE



CLIENTE SOC. BETA SRL

- Il sig. Verdi (legale rapp.) ha il 17%
- Il sig. Rossi ha il 70%
- Il sig. Bianchi ha il 13%



- il TE è il sig. Rossi

E... se tutti hanno la stessa quota?

- Il sig. Verdi ha il 33,3%
- Il sig. Rossi ha il 33,3%
- Il sig. Bianchi ha 33,3%



TUTTI T.E.

E... in caso di società partecipata?

SOCIETA' ALFA SRL SOCIETA' BETA SRL

**sig. Verdi, legale
rapprr., 20%.**

SOC. BETA srl 80%;

**sigg.ri Pinco e Pallino
entrambi soci al 50%,
quindi T.E. sono Pinco
e Pallino che dovranno
essere identificati**

Titolare effettivo

Cliente: società A

Soci:

B persona fisica titolare del 5%;

C persona giuridica titolare del 25%;

D persona giuridica titolare del 70%.

Soci di C:

E: persona fisica al 50%;

F: persona fisica al 50%;

Soci di D

G: persona fisica al 50%;

H: persona fisica al 40%

I: persona fisica al 10%

I titolari effettivi di A sono: G e H.

Titolare effettivo

Cliente: società Alfa srl

Soci:

B persona fisica titolare del 20%;

C persona fisica titolare del 35%;


D persona giuridica (srl) titolare del 45%;



Soci di D

E: persona fisica al 50%;

F: persona giuridica (srl) al 50%



Soci di F:

G: persona fisica al 100%;

I titolari effettivi di Alfa srl sono: C, E e G.



Il titolare effettivo

Regola tecnica n. 7

Costituisce idonea identificazione del titolare effettivo quella effettuata mediante consultazione di pubblici registri e - ove necessario - mediante l'acquisizione dei dati e informazioni ivi contenute.

LA VERIFICA DELL'IDENTITÀ'

NELLE MISURE SEMPLIFICATE:

Dichiarazione e informazioni fornite dal cliente

NELLE MISURE RAFFORZATE:

- **Ricorso a Banche dati**
- **Accesso al Registro Imprese o Registro persone giuridiche private**
- **Accesso al Sistema pubblico prevenzione furto identità**

tenere nel fascicolo del cliente





COME VALUTO IL RISCHIO?



**INDICI DI
RISCHIO**



**SCHEDA DI
VALUTAZIONE**




**Le misure semplificate
Gli indici di basso rischio (art. 23)
sempre escluse quando vi è sospetto di riciclaggio**




**Le misure rafforzate
Gli indici di rischio elevato (art. 24)**


LA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO



IL CLIENTE



L'OPERAZIONE



**L'AREA
GEOGRAFICA**

**tenere nel fascicolo
del cliente**






**DARE UN PUNTEGGIO DA 1 A 5
IN FUNZIONE DEL RISCHIO CRESCENTE**

- 1: Rischio inesistente o assolutamente irrilevante**
- 2: Rischio basso**
- 3: Rischio medio/moderato**
- 4: Rischio moderato/alto**
- 5: Rischio elevato e palese**


TABELLA «A» Aspetti connessi al cliente



- **a.1 natura giuridica**
- **a.2 prevalente attività svolta;**
- **a.3 comportamento tenuto al momento dell'incarico;**
- **a.4 area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;**

TOTALE PUNTEGGIO A :

TABELLA «B» Aspetti connessi all'operazione



- **b.1** tipologia della prestazione professionale posta in essere;
 - **b.2** modalità di svolgimento della prestazione;
 - **b.3** ammontare;
 - **b.4** durata della prestazione professionale;
 - **b.5** ragionevolezza della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;
 - **b.6** area geografica di destinazione del prodotto,
- **TOTALE PUNTEGGIO B:**



Valutazione totale del rischio : A + B

RISCHIO

- **basso (da 10 a 20)** → **adozione misure semplificate**
- **medio (da 21 a 40)** → **adozione misure “adeguate”**
- **alto (da 41 a 50)** → **adozione misure rafforzate**



L'ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE DI INFORMAZIONI SULLO SCOPO E SULLA NATURA

NELLE MISURE SEMPLIFICATE:

Coerenza operazione / cliente

IN BASE AL GRADO DI RISCHIO:

**Acquisire informazione sui fondi e situazione economica
del cliente**

SE VI E' ELEVATO RISCHIO:


E' obbligatoria anche per l'operazione occasionale

tenere nel fascicolo del cliente





**IL CONTROLLO NEL BASSO
RISCHIO**



**RICHIESTA SCRITTA
AL CLIENTE**



**SEGNARSI LE SCADENZE
(AUTOMATISMI)**



**IL CONTROLLO NEL RISCHIO
MODERATO/ELEVATO**



**INTENSIFICARE LA
PERIODICITA' ANALISI
ATTIVITA'**



**VERIFICARE COERENZA
CON IL PROFILO DI
RISCHIO**

RIASSUMENDOSE HO UN SOSPETTO SULL'OPERAZIONE: Cosa devo fare?

Rafforzare il grado e natura delle verifiche:

- 1- Acquisire informazioni aggiuntive sull'identità (banche dati, registro Imprese, Registro Persone Giuridiche)**
- 2- Approfondire la valutazione dello scopo e natura**
- 3- Acquisire documentazione sulla capacità patrimoniale e ogni altra informazione utile sullo scopo e la natura dell'operazione**
- 4- Intensificare la frequenza dei controlli (convocare frequentemente il cliente, tenere appunti, chiedere documentazione aggiornata) e verificare la provenienza dei fondi e delle risorse**



QUALI DOCUMENTI DEVO CONSERVARE NEL BASSO RISCHIO? (ART.31-32)

- Copia documento di identità del cliente e i suoi aggiornamenti
- Visura camerale per enti e società
- Procura (in caso di esecutore)
- Dichiarazione del cliente (art. 22)
- Eventuale dichiarazione del professionista (art. 27)
- Copia mandato professionale con la data di inizio
- Copia prestazione professionale svolta
- Documentazione per cessazione della prestazione (eventuale revoca o rinuncia al mandato)
- Scheda di valutazione del rischio



QUALI DOCUMENTI DEVO CONSERVARE NEL RISCHIO ELEVATO? (ART.31-32)

- Tutta la documentazione del basso rischio
- Documentazione di verifica dell'identità
- Documentazione inerenti la situazione economico patrimoniale del cliente
- Verifica della provenienza dei fondi e delle risorse del cliente
- In caso di PEP autorizzazione dell'Autorità
- Eventuali prove del controllo costante



SULL'OBBBLIGO DI CONSERVAZIONE RICORDARSI CHE:

- Entro 30 giorni
- Integrità e non alterabili : PDF/A o fotocopia
- Sistemi di protezione contro la perdita dei dati
- Tempestiva accessibilità alla GdF
- Conservare per 10 anni

LA SEGNALAZIONE... Quando e Come farla?



- Tramite il portale INFOSTAT - UIF della Banca d'Italia (N.B. Registrarsi tempestivamente)
- Cosa devo scrivere od allegare?
- Se mi accorgo di avere fatto errori nella segnalazione?

HO FATTO LA SEGNALAZIONE


- 1 – Posso/devo avvisare il cliente
- 2 – Posso rinunciare al mandato o devo comunque eseguire la prestazione
- 3 – Violo il segreto professionale?



HO FATTO LA SEGNALAZIONE

- 4. Faccio parte di uno studio associato: posso avvisare i miei Colleghi dell'avvenuta segnalazione
- 5. la mia identità è tutelata?
- 6. posso cercare di dissuadere il cliente dal compiere l'operazione illegale?

COSA FARE IN CASO DI SANZIONI?



- **IMPUGNAZIONE**
- (quando e a chi proporla)
- **PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**

Per saperne di più:

<https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/antiriciclaggio>